

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO CONTADINO E DEL MERCATO NO PFAS DI ARZIGNANO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

(Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Il Mercato Contadino di Arzignano riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli è stato istituito con delibera n. 93 del 18/12/2008 in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il mercato è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, con particolare riguardo alle produzioni biologiche.

Favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di una maggiore redditività per le imprese e la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti.

Tramite la riduzione della catena distributiva, si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.

Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

1. Finalità del disciplinare

- 1) La finalità del presente disciplinare¹ è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
- 2) In particolare il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
 - Tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari).
 - Fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

2. Caratteristiche

- 1) Il mercato ha le seguenti caratteristiche:

svolgimento: annuale (tutto l'anno), con periodicità settimanale nella mattinata del giovedì; specializzazione nella vendita di prodotti di stagione;

ubicazione: piazza Campo Marzio ad Arzignano.
- 2) L'organizzazione e gestione del mercato è affidata all'Ufficio Commercio del Comune, il quale con il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale ha la responsabilità di osservare e far osservare il presente disciplinare.

¹ Sono esclusi da questo disciplinare gli spacci aziendali e la vendita diretta effettuata fuori dai mercati.

3) Il Comune di Arzignano dovrà attribuire priorità agli imprenditori agricoli che presentano le seguenti caratteristiche:

1. aziende con sede e produzione nel territorio delle Valli del Chiampo e dell'Agno (comuni di Altissimo, Arzignano, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monte di Malo, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo) ed inoltre dalla Provincia di Verona (Comuni di Roncà, San Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara), nel seguente ordine di preferenza:

a. imprese che nell'ambito del mercato contadino vendono esclusivamente prodotti di origine locale, coltivati nel territorio, delle Valli del Chiampo e dell'Agno, con preferenza per le tipologie di prodotti non presenti al mercato contadino;

b. imprese già concessionarie al mercato contadino con modalità periodica/stagionale/temporanea che chiedono di essere presenti tutto l'anno;

c. imprese che vendono esclusivamente prodotti biologici di propria produzione;

d. imprese che vendono prodotti protetti da marchi di tutela;

e. aziende che si differenziano per tipologie di prodotti posti in vendita;

f. aziende che realizzano durante il mercato attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti del territorio di riferimento;

g. aziende che si aggregano per richiedere l'assegnazione di un unico posteggio con la garanzia di mantenere la costante partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti;

h. ordine cronologico di ricezione della domanda;

i. anzianità di iscrizione al REA;

2. aziende con sede e produzione nelle province di Vicenza e Verona, nel seguente ordine di preferenza:

a. imprese che nell'ambito del mercato contadino vendono esclusivamente prodotti di origine locale, coltivati nel territorio, delle province di Vicenza e Verona, con preferenza per le tipologie di prodotti non presenti al mercato contadino;

b. imprese già concessionarie al mercato contadino con modalità periodica/stagionale/temporanea che chiedono di essere presenti tutto l'anno;

c. imprese che vendono esclusivamente prodotti biologici di propria produzione;

d. imprese che vendono prodotti protetti da marchi di tutela;

e. aziende che si differenziano per tipologie di prodotti posti in vendita;

f. aziende che realizzano durante il mercato attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti del territorio di riferimento;

g. aziende che si aggregano per richiedere l'assegnazione di un unico posteggio con la garanzia di mantenere la costante partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti;

h. ordine cronologico di ricezione della domanda.

i. anzianità di iscrizione al REA

- 4) Gli imprenditori agricoli ammessi al Mercato Contadino di Arzignano, con la partecipazione di un rappresentante di garanzia del Comune di Arzignano, potranno costituirsi in apposita Associazione cui potrà essere affidata con apposito atto l'organizzazione e la gestione del mercato, con la responsabilità di osservare e far osservare il presente disciplinare.

3. Soggetti ammessi alla vendita

- 1) Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui all'art. 8 L. 580/93, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27/12/2006, n. 296. Sono esclusi gli agricoltori con volume di affari inferiore a 7.000,00 € che non sono iscritti al Registro Imprese (produttori della L, n, 59/63).
- 2) I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso:
- a) dei requisiti previsti dall'art. 4² del D.lgs. 18/5/2001 n. 228;
 - b) dell'attestato di registrazione previsto dal DDR Veneto del 05/03/2008 n. 140.
- 3) L'azienda agricola o, in caso di società, le aziende agricole dei soci devono essere ubicate nell'ambito delle province di Vicenza e Verona con riferimento alla sede principale risultante dal Registro delle Imprese.

3bis. Tipologia mercato – Giornate e orari - Posteggi – Concessioni

Tipologia di mercato

Il mercato contadino di Arzignano è periodico di tipologia annuale.

Giornate e orari di svolgimento

Il mercato contadino ha luogo nel giorno di giovedì.

Gli orari del mercato saranno fissati con apposito Provvedimento Sindacale.

Localizzazione e numero posteggi

L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata al presente disciplinare.

La localizzazione è Piazza Campo Marzio.

Il numero massimo di posteggi previsti è di n.20 più un ulteriore numero massimo di n.10 posteggi esclusivamente destinati alla vendita di prodotti No PFAS attivabili con apposito provvedimento di Giunta.

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature

I Banchi, gli autoservizi, le attrezzature dovranno essere collocati nello spazio appositamente indicato nella planimetria.

Rilascio concessione di occupazione suolo pubblico

Ad ogni operatore sarà rilasciata una concessione di occupazione suolo pubblico nella quale sarà indicata la metratura del posteggio il numero di posteggio assegnato il periodo di occupazione.

La stessa avrà validità di 5 (cinque) anni dalla data di rilascio. Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di cinque anni, qualora permangano in capo all'operatore i requisiti che ne avevano legittimato il rilascio.

Art. 3Ter. Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse senza onere a carico del Comune stesso.

I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi della normativa vigente. In caso di revoca, l'interessato potrà ottenere altro posteggio negli spazi opportunamente individuati dall'Amministrazione.

Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non potrà avere una superficie inferiore a quello revocato.

4. Prodotti agricoli in vendita

- 1) I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) provenire dalla propria azienda, o se acquistati, da aziende con sede e produzione nel territorio delle Valli del Chiampo e dell'Agno (comuni di Altissimo, Arzignano, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monte di Malo, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo) ed inoltre dalla Provincia di Verona (Comune di Roncà, San Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara), nel rispetto del limite del 30% dei prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda. Nel caso di eventi atmosferici calamitosi certificati come tali dagli Enti competenti è concesso, esclusivamente per l'anno in corso, all'azienda titolare di posteggio, di acquistare prodotti provenienti anche da aziende con sede e produzione nelle Province di Vicenza e Verona, sempre nel rispetto del limite del 30% dei prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda.

La Giunta Comunale, al fine di garantire la qualità e la varietà dell'offerta di prodotti agricoli, nonché favorire la diffusione di produzioni protette da specifici marchi di origine (quali doc, igt, ecc), può autorizzare la vendita di prodotti provenienti da altri comuni della Provincia di Vicenza.
 - b) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, tenendo conto che la gamma dei prodotti vendibili nel Mercato Contadino è soggetta alle limitazioni - diversificate - secondo le strutture utilizzate;
 - c) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine. Il luogo di origine dovrà essere indicato in relazione al comune di provenienza del prodotto;
- 2) L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.
- 3) In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOPG per quanto riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto.

4bis. Prodotti agricoli No PFAS in vendita

L'accesso al mercato da parte dei produttori agricoli, che venderanno esclusivamente prodotti No PFAS, è consentito e volontario. Il Comune introduce in tal senso delle condizioni indispensabili per proteggere la salute della popolazione in tema di sicurezza alimentare:

- 1) I produttori dovranno presentare una certificazione rilasciata da un laboratorio di analisi accreditato relativa alla qualità dell'acqua dei pozzi utilizzata dall'azienda con cui si attesta l'assenza di PFAS e altre sostanze nocive. Tale certificazione dovrà essere aggiornata semestralmente o annualmente ed esposta al pubblico. Nel caso in cui l'orticoltore si avvallesse di acqua dell'acquedotto pubblico è necessaria la certificazione del gestore delle acque.
- 2) I produttori sono tenuti ad indicare la filiera di produzione dei propri prodotti dichiarando: nome del produttore, indirizzo dei campi o degli allevamenti, data del raccolto, origine dettagliata dei mangimi e dati sugli stessi che confermino l'assenza di perfluorati, l'ubicazione dei pozzi, l'assenza di concimi chimici e l'eventuale utilizzo di pesticidi (indicandone nome e tipologia).

Nel caso di prodotti alimentari quali pane, formaggi e altri derivati, i produttori dovranno dimostrare che sono ricavati da materie prime da essi stessi prodotte o da allevatori-agricoltori soggetti alle stesse regole di produzione. Nella filiera dovranno essere indicati: origine della materia prima, l'ubicazione dei pozzi, l'assenza di concimi chimici e l'eventuale utilizzo di pesticidi (indicandone nome e tipologia).

La filiera dovrà essere sempre esibita al pubblico in modo chiaro e leggibile.

- 3) Verranno preferiti prodotti non trattati con pesticidi, tuttavia se fossero stati trattati dovranno essere esposti data del trattamento e nome del pesticida utilizzato, non si accetteranno prodotti provenienti da campi trattati con

diserbanti a base di Glifosato.

- 4) I venditori sono tenuti ad evitare l'utilizzo della plastica per la confezione delle merci.
- 5) La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, stabilisce gli indirizzi operativi per la vendita dei prodotti No Pfas;

Le certificazioni per la dimostrazione dei requisiti dovrà essere presentata annualmente.

5. Vendita ed altre attività consentite

- 1) Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse :
 - a) degustazione gratuita dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva,
 - b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale,
 - c) non è ammessa attività di trasformazione e confezionamento sul posto dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

6. Modalità di vendita

- 1) Nell'area mercatale la vendita può avvenire utilizzando, preferibilmente, banchi di vendita omogenei per struttura e materiali utilizzati.
- 2) Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli artt. 4 e 5 devono essere svolte in conformità alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 al Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004 e relativi atti di recepimento e con l'osservanza di quanto indicato dall'Azienda ULSS 8 Berica titolare del servizio di vigilanza igienico- sanitaria.
- 3) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.
- 4) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel Mercato Contadino i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore.
- 5) In ogni caso gli operatori devono:
 - a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
- 6) Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, in conformità con le norme di inquinamento acustico, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
- 7) La superficie del singolo posteggio non potrà superare le misure di 10 m x 5 m e può essere ulteriormente ridotta per esigenze legate all'organizzazione e al posizionamento all'interno del mercato.

7. Addetti alla vendita

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

8. Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente disciplinare, inoltre devono:

- a) esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola e le tipologie di produzione;
- b) osservare eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
- c) utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti;
- d) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale;
- e) lasciare pulito lo spazio occupato;
- f) aderire ad iniziative di promozione del Mercato riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole, attività specifiche similari;
- g) provvedere al pagamento dei costi per la raccolta rifiuti e COSAP.
- h) Presentare annualmente entro la fine di aprile all'Ufficio Commercio il modello "Dichiarazione colture aziendali". Sono autorizzate eventuali variazioni al modello predetto da parte dell'Ufficio.

8bis. Assenza dal mercato per mancanza di prodotto

E' fatta salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli di dichiarare l'assenza dal mercato per periodi prolungati, comunque non superiori ad 8 assenze nell'arco dell'anno solare, per mancanza di prodotto (determinata da scarso raccolto, scarsa produzione, stagionalità del prodotto, eventi calamitosi, ecc.).

La comunicazione di mancanza di prodotto sopravvenuta, e il relativo periodo d'assenza, va tempestivamente trasmessa all'Ufficio Commercio del Comune entro 5 giorni dalla prima assenza.

Nei soli periodi di assenza, il posteggio potrà essere assegnato ad altri operatori nel seguente ordine di preferenza e per il solo periodo di assenza del titolare:

- operatore già titolare di concessione che intenda aumentare il periodo di vendita;
- operatore inserito in graduatoria "precari" in attesa di posteggio.

9. Obblighi e compiti degli Uffici Comunali

1) L'Ufficio Commercio del Comune di Arzignano ha l'obbligo di :

- a) ammettere alla vendita nell'area mercatale solamente gli imprenditori di cui agli artt. 3 e 5, co.1lett. c) del presente disciplinare;

- b) vigilare con l'ausilio del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale affinché gli imprenditori partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare.
- 2) L'Ufficio Ambiente del Comune di Arzignano ha l'obbligo di :
- a) pubblicizzare il mercato e patrocinare iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con le organizzazioni di categoria;
 - b) organizzare attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
 - c) elaborare proposte rivolte all'amministrazione comunale sul funzionamento del mercato.

10. Disciplina amministrativa e controlli

- 1) L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art.3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
- 2) Il Mercato Contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare avvalendosi, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, anche delle banche dati della Regione.
- 3) Le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000 e art. 16 co. 2 L. 689/81 così come modificato dall'art. 6 bis dalla L. 125/2008 di conversione del D.L. 92/2008, con la sanzione amministrativa di € 250,00.
- 4) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto.
- 5) Per quanto non esplicitato si rimanda al PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27.09.2018) e all'ordinanza sindacale PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE del 13/01/2003, fermo restando quanto previsto all'art. 2 comma 1 del presente disciplinare.

11. Cause di estromissione dal mercato e revoca dell'autorizzazione

- 1) Sono cause di estromissione dell'operatore dal mercato contadino e dal mercato No Pfas:
 - 1.1. La violazione di una o più delle disposizioni del Disciplinare del mercato ripetuta per più di due volte nell'arco di 1 anno del mercato;
 - 1.2. l'assenza dal mercato non giustificata superiore ad 8 assenze nell'arco dell'anno solare;
 - 1.3. l'assenza dal mercato per mancanza di prodotto superiore ad 8 assenze nell'arco dell'anno solare;
 - 1.4. la mancata presentazione annuale della certificazione dei prodotti No Pfas;
 - 1.5. il verificato superamento dei limiti di sostanze perfluoroalchiliche dei prodotti No Pfas a seguito di controlli a campione effettuati dal Comune, secondo i limiti stabiliti da apposito provvedimento di Giunta Comunale.
- 2) In caso di accertamento di più violazioni degli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dagli operatori che partecipano al mercato contadino, il Comune ne dà notizia al soggetto autorizzato che deve vigilare affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. L'accertamento di ulteriori violazioni dopo tale comunicazione, oltre che ai fini di cui al comma 1, viene considerata come violazione degli obblighi del soggetto autorizzato ai fini della revoca dell'autorizzazione.
- 3) Gravi e persistenti violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dal soggetto autorizzato allo svolgimento del mercato contadino possono comportare la revoca dell'autorizzazione.

12. Competenze e ambito di applicazione

Al Consiglio Comunale spettano tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento riguardanti le disposizioni di principio con particolare riferimento agli articoli:

1. Finalità del disciplinare
2. Caratteristiche
3. Soggetti ammessi alla vendita.

Il Sindaco può attivare un sistema di controllo della certificazione di qualità dei prodotti messi in vendita.

Le norme del presente Disciplinare sono integrative del PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27.09.2018 e s.m.i.) e dell'ordinanza sindacale PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE del 13/07/2022; in caso di contrasto tra le presenti norme e le norme dettate da regolamenti comunali previgenti, trovano applicazione le norme approvate con il presente Disciplinare, fatte salve specifiche disposizioni di legge o aventi valore di legge.

INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ATTIVAZIONE DEL MERCATO CONTADINO DI ARZIGNANO

1. Adesione di partecipazione

La Giunta comunale, incaricata dal Consiglio Comunale, dispone entro 10 giorni dall'approvazione del Disciplinare l'indizione di un bando per la partecipazione al Mercato Contadino di Arzignano.

Le Ditte interessate propongono la propria adesione attraverso la presentazione del modulo di richiesta entro 20 giorni dalla pubblicazione all'albo del bando.

2. Monitoraggio del mercato contadino

Per quanto riguarda qualsiasi intervento di modifica al disciplinare, all'organizzazione, la gestione e il controllo del mercato contadino, saranno consultate le associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale degli imprenditori agricoli e dei commercianti.

3. Graduatoria "Precari"

Le nuove domande presentate da aziende agricole che intendono partecipare al mercato contadino, vengono inserite in una graduatoria "precari" formulata dall' Ufficio Commercio con le modalità di cui all'art. 2 comma 3) del disciplinare del mercato contadino.

La graduatoria "precari" sarà aggiornata annualmente (entro il mese di marzo di ogni anno)

Nel caso si rendessero disponibili alcuni posteggi per rinuncia da parte dei concessionari, per assenza temporanea o nel caso di istituzione di nuovi posteggi da parte dell'Ente, gli stessi saranno assegnati alle aziende elencate secondo l'ordine risultante della graduatoria "precari".

Ai fini della redazione della graduatoria "precari" relativa ai posteggi No Pfas, si applicano i medesimi criteri adottati per i posteggi del mercato contadino di cui all'art. 2 comma 3) del presente disciplinare, fatto salvo l'obbligo da parte dei produttori agricoli No Pfas di aggiornare annualmente le relative certificazioni dei propri prodotti.

4. Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali e canoni relativi alla occupazione di suolo pubblico, e allo smaltimento dei rifiuti solidi.

Le concessioni annuali, stagionali o temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle misure stabilite dalle vigenti norme e regolamenti comunali.

5. (Abrogato)

6. Attività di Marketing

Il Comune di Arzignano attiva con appositi comunicati e conferenze stampa i canali informativi utili per informare la popolazione dell'avvio del Mercato Contadino.

Le associazioni di categoria che hanno condiviso il progetto sono invitate ad utilizzare i propri mezzi di informazione per comunicare al pubblico l'iniziativa.